



REGISTRO REGIONALE
 PERSONE GIURIDICHE
 N° D'ORDINE 1774
 DATA 31 DIC. 2003

REGIONE LOMBARDIA
 Segreteria della Giunta Regionale
 La presente copia è conforme all'originale
 Milano, il 24 DIC. 2003
 d'ordine del Segretario
 Il Funzionario delegato

DELIBERAZIONE N° VII / 15780 Seduta del 23 DIC. 2003

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente

GIAN CARLO ABELLI

ETTORE ALBERTONI

MAURIZIO BERNARDO

CARLO BORSANI

ROMANO COLOZZI

MASSIMO CORSARO

~~GUIDO DELLA FRERA~~

ALBERTO GUGLIELMO

CARLO LIO

ALESSANDRO MONETA

FRANCO NICOLI CRISTIANI

DOMENICO PISANI

GIORGIO POZZI

MARIO SCOTTI

MASSIMO ZANELLO

Massimo Buscemi

Con l'assistenza del Segretario

Maurizio Sola

Su proposta dell'Assessore

alla Famiglia e Solidarietà Sociale

Gian Carlo Abelli

Oggetto

Trasformazione dell'I.P.A.B. "ISTITUTO GERIATRICO BONI" con sede legale nel comune di Suzzara (MN) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata "FONDAZIONE LUIGI BONI ONLUS".

Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1.
 OGR G02 Attuazione legge di riforma delle I.P.P.A.B.

Il Dirigente

Avv. Caterina Perazzo

Il Direttore Generale

Dr. Umberto Pazzone

L'atto si compone di 31 pagine
 di cui 27 pagine di allegati,
 parte integrante.



VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha modificato, tra l'altro, l'articolo 117 della Costituzione specificando quali siano le materie sulle quali le regioni a statuto ordinario possono esplicare l'esclusiva potestà legislativa;

VISTO l'articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che evidenzia la necessità di procedere alla riforma della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza attraverso l'adeguamento della relativa normativa regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/462 del 13 marzo 2003 con la quale è stato approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia";

VISTO il regolamento regionale 4 giugno 2003 n. 11 "Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia";

VISTI inoltre:

- gli articoli 14 e 16 del Codice Civile;
- l'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";
- gli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 "Regolamento di istituzione del Registro regionale delle persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361" approvato con D.G.R. n. 3793 del 16 marzo 2001;
- il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

VISTI altresì:

- il D.P.G.R. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale è stato affidato al Sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;
- la D.G.R. 23 dicembre 2002 n. 11699 con la quale è stato determinato l'attuale l'assetto organizzativo della Giunta Regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali;

DATO ATTO che:

- con nota del 28.11.2003 prot. n. 2041, (ns. prot. n. G1.2003.0021077 del 02.12.2003) il legale rappresentante dell'I.P.A.B. in oggetto ha richiesto la trasformazione dell'istituzione denominata "ISTITUTO GERIATRICO BONI" in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro e la contestuale approvazione del nuovo statuto che disciplinerà l'amministrazione ed il funzionamento dell'ente derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. originaria;





- con nota del 18.10.2003 prot. n. 1807, il legale rappresentante dell'I.P.A.B. in oggetto ha richiesto, al comune di sede legale dell'istituzione, l'emissione del parere previsto dall'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2003;

EVIDENZIATO che la documentazione acquisita consente di rilevare:

- l'adozione della deliberazione dell'ente n. 28 del 17.10.2003 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione dispone la trasformazione dell'I.P.A.B. in oggetto in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro;
- l'adozione della deliberazione dell'ente n. 29 del 17.10.2003 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione dispone l'approvazione del nuovo testo statutario previsto per l'amministrazione dell'ente derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. originaria;
- il parere del comune di sede legale dell'I.P.A.B. di cui trattasi, favorevole alla trasformazione dell'istituzione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro, espresso con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27.11.2003;
- l'esistenza della documentazione richiesta dall'articolo 2, comma 3, del Regolamento regionale n. 11/2003;

DATO ATTO che non sono pervenute comunicazioni contenenti elementi di conoscenza ostativi alla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi in persona giuridica privata senza scopo di lucro;

PRESO ATTO che con la trasformazione di cui trattasi la fondazione ONLUS intende avvalersi della disciplina speciale introdotta, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con il decreto legislativo n. 460/1997;

RILEVATO che:

- il patrimonio mobiliare di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 31 del 17.10.2003;
- il patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nella perizia estimativa redatta in data 28.08.2003 dal Geom. Daniele Borsatti nato a Roverbella il 22.02.1956 ed iscritto al n. 1442 dell'Albo dei Geometri della provincia di Mantova, ed asseverata in data 28.08.2003 presso la cancelleria del Tribunale di Mantova, successivamente approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 30 del 17.10.2003;
- l'ente dichiara di non essere proprietario di alcun bene di interesse storico-artistico;

VERIFICATA la congruità del patrimonio per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private;

RITENUTO necessario procedere all'adozione del presente atto in quanto conforme alla normativa vigente nonché conseguente alla richiesta inoltrata;





A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata "ISTITUTO GERIATRICO BONI" avente sede legale nel Comune di Suzzara (MN);
2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 23 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 29 del 17.10.2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di "FONDAZIONE LUIGI BONI ONLUS" come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;
4. di disporre l'iscrizione della "FONDAZIONE LUIGI BONI ONLUS" con sede in Suzzara (MN) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;
5. di disporre altresì che la "FONDAZIONE LUIGI BONI ONLUS", derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul B.U.R.L..



IL SEGRETARIO

Maurizio Sala







Regione Lombardia

Casa di Riposo «BONI» SUZZARA
Prot. n. <u>184</u> del <u>05 FEB. 2004</u>

Giunta Regionale
Direzione Generale Famiglia e
Solidarietà sociale

Il Dirigente

Al Sig. Presidente

ISTITUTO GERIATRICO BONI

Via Cadorna, 4
46029 SUZZARA (MN)



e. p.c.

Al Sig. Sindaco

Comune di **SUZZARA**

Data: 23.01.2004

Protocollo: 62.2004.1339

Al Direttore Generale

dell'Azienda Sanitaria Locale
Via Trento, 6
46100 MANTOVA

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: D.G.R. N. VII/15780 del 23-dic-03

Trasformazione dell'I.P.A.B. denominata - **"ISTITUTO GERIATRICO BONI"** con sede legale in comune di **SUZZARA (MN)** in ente privato senza scopo di lucro.

Ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1.

OGR G02 Attuazione della legge riforma delle II.PP.A.B.

Con la deliberazione menzionata in oggetto, è stata disposta, ai sensi ed in applicazione della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle II.PP.A.B. operanti in Lombardia", la trasformazione dell'I.P.A.B. denominata **"ISTITUTO GERIATRICO BONI"** con sede legale in Comune di **SUZZARA (MN)** in ente privato senza scopo di lucro, con conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato a norma del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 e degli artt. 14 e seguenti del c.c. come modificati dallo stesso DPR 361/2000.

Il provvedimento è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 3 serie ordinaria del 12.01.2004

Si comunica inoltre che la scrivente Amministrazione provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 6 del Regolamento Regionale 2 aprile 2001 n. 2 avente per oggetto "Regolamento di Istituzione del registro regionale delle persone giuridiche" istituito in ottemperanza al D.P.R. 361/2000

Si rende necessario anche per perfezionare il registro regionale di cui sopra, acquisire i mod. R. e int. P che l'ente vorrà recapitare alla Camera di Commercio territorialmente competente.

Si provvede ad inviare 1 copia autentica del predetto atto a mezzo raccomandata a.r. all'Istituzione interessata, per gli usi consentiti dalla legge.

Contemporaneamente si partecipa detto provvedimento agli ulteriori Enti in indirizzo, cui la presente è inviata, con preghiera di volerne prendere atto ad ogni conseguente effetto, per quanto di rispettiva competenza.

L.

Si coglie altresì l'occasione per rammentare all'Istituzione interessata la necessità di portare a conoscenza del personale, con la massima tempestività, le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito con modifiche nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, circa la possibilità per il personale già in servizio di optare, pena decadenza, entro 90 gg. dalla predetta data di pubblicazione, per il mantenimento del regime previdenziale in atto previsto per i dipendenti degli EE.LL., in alternativa all'iscrizione all'I.N.P.S.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
Caterina Perazzo

Il funzionario istruttore
Simona Ventrella - tel. 02.6765.3614

All.: n. 1

Allegato alla deliberazione
n. 15782 del 23-12-2003

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL DIRETTORE REGIONALE
(dot. Federico Remo)
Suzzara, il 22 NOV. 2003
(Art. 18 T.U. Doc. Amministrativa)

FONDAZIONE "LUIGI BONI"

O.N.L.U.S.

Viale Cadorna n. 4
46029 Suzzara Mn



STATUTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 17 OTTOBRE 2003 N. 29

IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

IL DIRETTORE
(dot. Federico Remo)

"Fondazione Luigi Boni ONLUS"

STATUTO

PREMESSE

La Fondazione "Boni" di Suzzara trae la sua origine dall'atto pubblico di donazione 28 Ottobre 1890 del fondatore Cav. Luigi Boni di Suzzara, che affidò alla locale CONGREGAZIONE DI CARITÀ l'amministrazione dell'ente, unitamente al fondatore e suoi eredi. Con la legge 847 del 1937 la Congregazione di carità fu abolita e tutte le Competenze passarono all'Ente Comunale di Assistenza

Sino all'anno 1969 è stata retta da Amministrazione comune con l'Ospedale Civile di Suzzara in base al Decreto Reale 12.04.1939 di decentramento dell'E.C.A.

A seguito della dichiarazione di Ente Ospedaliero dell'Ospedale Civile di Suzzara, operata con D.P.R. 18 ottobre 1969, dal 1970 l'Ente è retto da un proprio Consiglio di Amministrazione ed ha natura giuridica di I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Con l'approvazione dello Statuto operata con deliberazione n. 66 del 25.5.1970, si è provveduto a modificare l'originaria denominazione "Ricovero di mendicanti Boni Cav. Luigi" in "Casa di Riposo Luigi Boni" e a sopprimere la clausole che prevede che il Consiglio di Amministrazione sia integrato dall'erede designato dal fondatore, per espressa rinuncia fatta a suo tempo da quest'ultimo ed essendo peraltro inoperante fin dal 1891.

Con l'approvazione regionale (decreto n. 28813 del 27.11.2001) dell'ultimo Statuto, la denominazione è cambiata in "Istituto Geriatrico Boni".



2

IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Scardovelli Felice".

IL DIRETTORE
(dott. Tedesco Remo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tedesco Remo".

ART. 1
-DENOMINAZIONE-

1. Al sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata "Fondazione Luigi Boni ONLUS" con sede legale a Suzzara, in via Cadorna 4, provincia di Mantova.
2. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".



IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

Scardovelli Felice

IL DIRETTORE
(dott. Fedesco Remo)

Fedesco Remo



ART. 2
-SCOPI ISTITUZIONALI-

1. La fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei seguenti settori:
 - A. assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - B. assistenza sanitaria;
 - C. beneficenza.

2. La Fondazione "Luigi Boni" concorre con le sue strutture e con i suoi servizi alla realizzazione di un sistema socio-assistenziale che meglio risponda alla domanda sociale espressa dalla popolazione anziana e non, operando - in conformità e coerenza con i piani regionali e le indicazioni programmatiche degli Enti responsabili di zona - per l'attuazione di una organizzazione di servizi tra loro integrati e complementari per dare risposte articolate ai bisogni che esprimono gli anziani utenti.

3. In detto contesto l'Istituto fornisce:
 - A. prestazioni assistenziali alle persone anziane in condizione di non-autosufficienza mediante la gestione di struttura a carattere polivalente.
 - B. Assistenza domiciliare e domiciliare Integrata a persone anziane ed in genere a soggetti disabili e "fragili" che necessitano di assistenza per rimanere al proprio domicilio
 - C. Assistenza socio sanitaria in regime di servizio diurno integrato
 - D. Terapia fisica e riabilitazione ad utenti anziani

4. I limiti di età per l'accesso dell'utenza della struttura residenziale polivalente sono stabiliti dal regolamento per gli accessi.

5. Ai fini della realizzazione di detti scopi assume forme di collaborazione e di raccordo con i programmi in materia attuati nel territorio dagli Enti Istituzionali preposti, da altre fondazioni nonché da Associazioni di volontariato riconosciute.

6. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali può associarsi o consorzarsi con altre Fondazioni o Enti pubblici e privati.

IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

IL DIRETTORE

(Don. Tedesco Remo)

7. La fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

8. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

9. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di Controllo.



IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

IL DIRETTORE
(Dott. Tedesco Remo)

Art.3

INGRESSO DI ALTRI SOGGETTI NELLA FONDAZIONE

1. I soggetti pubblici e privati che intendano perseguire le finalità del presente statuto possono aderire alla fondazione anche con il conferimento di risorse patrimoniali o finanziarie e/o prestazione di lavoro volontario.
2. L'ammissione di detti soggetti spetta al Consiglio di Amministrazione che valuta sulla base della comunanza di scopi, della natura non lucrativa del soggetto richiedente e della salvaguardia dei fini per i quali è stata costituita la Fondazione Boni stessa.
3. I criteri per la adesione alla Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione attraverso un apposito regolamento.



IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Scardovelli Felice".

IL DIRETTORE
(dott. Tedesco Remo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tedesco Remo".

ART. 4
-PATRIMONIO-

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 31/08/2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n.del 17.10.2003, e successive variazioni ed integrazioni.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - b) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - c) contributi a destinazione vincolata.
3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.



IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

IL DIRETTORE
(dott. Tedesco Remo)

ART. 5
-MEZZI FINANZIARI-

1. La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite patrimoniali,
 - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
 - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
 - d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

IL DIRETTORE
(dott. Tedesco Remo)

ART. 6
-ORGANI-

1. Sono organi dell'Istituzione:
- a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Il Revisore dei Conti



IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

Handwritten signature of Felice Scardovelli in black ink.

IL DIRETTORE
(don. Tedesco Remo)

Handwritten signature of Remo Tedesco in black ink.

ART. 7
-PRESIDENTE-

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti, e dura in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. Nella prima seduta di insediamento assume le funzioni di Presidente il consigliere più anziano di età.
2. Il Vice Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri a maggioranza assoluta.



IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

IL DIRETTORE

(dott. Tedesco Remo)



ART. 8
-COMPITI DEL PRESIDENTE-

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto,
 - f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
 - g) Esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione, nonché quelle di straordinaria amministrazione che gli venissero delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.



IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

IL DIRETTORE

(dot. Tedesco Remo)

ART. 9
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente.
2. Il consiglio di amministrazione può essere integrato sino ad un massimo di due componenti designati congiuntamente da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie;
3. I Componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco del Comune di Suzzara e durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.
4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.
5. I componenti dell'organo di amministrazione possono essere riconfermati più di una volta e senza interruzione



IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Felice Scardovelli".

IL DIRETTORE
(Dott. Tedesco Remo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Remo Tedesco".

ART. 10
DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
2. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente ne dà comunicazione al soggetto cui competono le nomine; qualora le nuove nomine non pervengano in tempo utile per il rinnovo del Consiglio, lo stesso opera in regime di proroga per un periodo di sei mesi e può compiere tutti gli atti connessi alla gestione della Fondazione, sia di amministrazione ordinaria che straordinaria.
3. Nell'ipotesi in cui le nomine non siano effettuate neppure nei termini del periodo di proroga, il Presidente uscente assume la gestione della Fondazione sino a quando non venga ripristinato il Consiglio di Amministrazione, che si considera validamente costituito quando siano stati nominati almeno tre dei componenti.



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL DIRETTORE SEGRETIARIO
(Dott. Remo Tedesco)
Suzzara, il
(Art. 18 T.U. Doc. Amministrativa)

IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

IL DIRETTORE
(dott. Tedesco Remo)

ART. 11
-DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI-

1. In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.



IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

IL DIRETTORE
(dott. Tedesco Remo)

ART. 12
MANCATO INTERVENTO DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previa contestazione dei motivi agli interessati.



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE SEGRETARIO
(DOTT. REMO TEDESCO)

Suizza: il
(Art. 18 T.U. Doc. Amministrativa)

IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

Handwritten signature of Felice Scardovelli in black ink.

IL DIRETTORE
(dott. Tedesco Remo)

Handwritten signature of Remo Tedesco in black ink.

Art. 13

-ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-

1. Il Consiglio Di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie, a mezzo del servizio postale, telegramma, facsimile.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
4. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono segrete. Vi partecipa il Direttore dell'Ente nella sua qualità di consulente tecnico giuridico e anche con funzioni di Segretario verbalizzante. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.



IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

IL DIRETTORE
(dott. Tedesco Remo)

ART. 14

-DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modifiche allo statuto con la maggioranza del due terzi dei membri che lo compongono e col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
3. Il Direttore dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Direttore tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
4. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.



**PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**
IL DIRETTORE E SEGRETARIO
(dott. Remo Tedesco)
Sottoscritto il
(Art. 13 l. U. Doc. Amministrativa)

IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

Handwritten signature of Felice Scardovelli in black ink.

IL DIRETTORE
(dott. Tedesco Remo)

Handwritten signature of Remo Tedesco in black ink.

ART. 15
-COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-

1. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

2. In particolare il Consiglio:
 - A. approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria;
 - B. delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
 - C. predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
 - D. delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
 - E. forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa al direttore della Fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti



IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

IL DIRETTORE
(dott. Tedesco Remo)

ART. 16
INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

Al Membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio stesso che ne determina anche l'entità in Importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10.10.1994, n. 645, e dal D.L. 21.06.1995, n. 239, convertito con L. 03.08.1995, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle S.p.A.



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL DIRETTORE SEGRETERIO
(Dot. Remo Tedesco)
Suffrag. di
(Art. 18 T.U. Doc. Amministrativa)

IL PRESIDENTE
(Scardavelli Felice)

Handwritten signature of Felice Scardavelli in black ink.

IL DIRETTORE
(dot. Tedesco Remo)

Handwritten signature of Remo Tedesco in black ink.

ART 17
IL REVISORE DEI CONTI

1. Il controllo sulla regolarità contabile e fiscale della Fondazione è esercitato dal Revisore dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti per le persone giuridiche di diritto privato previsti dalle vigenti normative.
2. Il revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dopo l'insediamento, a maggioranza assoluta; deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili ovvero agli ordini o albi professionali contabili.
3. Il revisore rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Revisore può partecipare, dietro richiesta propria o su invito del Consiglio di Amministrazione, alle sedute del Consiglio Stesso, e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga opportuni per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo. Di ogni rilievo effettuato viene riferito al Consiglio.
5. Sono osservate in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 2403 ss del Codice civile.
6. Il compenso del revisore è stabilito dal consiglio di amministrazione, nei limiti degli emolumenti previsti dall'art. 10 comma 6 lettera c) del dlgs 4 dicembre 1997 n. 460.



IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

IL DIRETTORE
(dot. Tedesco Remo)

**ART. 17
IL DIRETTORE**

1. Il Direttore sovrintende all'organizzazione e gestione dell'Ente; è il capo del personale ed ha le attribuzioni previste da norme regolamentari.
2. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio. Risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.
3. Collabora col Presidente nella direzione e nella gestione della Fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità della delega conferitagli dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.



IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)
Scardovelli Felice

IL DIRETTORE
(dot. Tedesco Remo)
Tedesco Remo

**ART.18
CONTABILITA' E BILANCIO**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale. Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. Il servizio di cassa è affidato ad Istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.



IL PRESIDENTE
(Scarlovelli Felice)

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Felice Scarlovelli.

IL DIRETTORE
(dott. Fedesco Remo)

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Fedesco Remo.

ART. 19
UTILI E AVANZI DI GESTIONE

1. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.
2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, e a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.
3. Sono comunque vietate le operazioni indicate nell'art. 10, comma 6, del D.Lgvo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni.



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL DIRETTORE SEGRETERIO
(Art. 18 T.U. Dec. Amministrativa)

IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

IL DIRETTORE
(dot. Tedesco Remo)

**ART. 20
PAGAMENTI E RISCOSSIONI**

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente e del Direttore o di persone da loro delegate.



IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Scardovelli Felice".

IL DIRETTORE
(dott. Tedesco Remo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tedesco Remo".

ART. 21
ORDINAMENTO CONTABILE - RINVIO

L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei Centri e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei Direttori e dei responsabili dei servizi e dei settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL DIRETTORE SEGRETARIO
(Dott. Remo TEDESCO)
Suzzara, il
(Art. 18 T.U. Doc. Amministrativa)

IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

IL DIRETTORE
(dott. Tedesco Remo)

ART. 22
ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.
3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo Istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo Istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.
4. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.
5. I beni che resteranno, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che siano espressione del territorio suzzerese, o ai fini di utilità pubblica, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, e salve diverse destinazioni imposte dalla Legge.



IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

IL DIRETTORE
(dott. Tedesco Remo)

Art. 23

-NORME GENERALI-

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.




PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL DIRETTORE SEGRETARIO
(dot. Tedesco Remo)
Suzzara, il
(Art. 18 T.U. Doc. Amministrativa)



IL PRESIDENTE
(Scardovelli Felice)

IL DIRETTORE
(dot. Tedesco Remo)





REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 12 GENNAIO 2004

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

AVVISO DI RETTIFICA N. 3/1-SE.O. 2004 (3.3.0)
 Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Decreto Direttore Generale n. 16034 del 30 settembre 2003 «Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento; approvazione di sedi operative accreditate - II fase», pubblicato nel B.U.R.L. n. 43 Serie Ordinaria del 20 ottobre 2003. 166

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 17 DICEMBRE 2003 - N. VII/941 (1.2.0)
 Seconda proroga del termine di conclusione dell'attività della Commissione speciale per lo Statuto della Regione Lombardia 187

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 17 DICEMBRE 2003 - N. VII/946 (3.4.0)
 Proroga per l'anno scolastico 2003/2004 dei criteri di cui alla d.c.r. VII/635 del 19 novembre 2002 per l'assegnazione dei contributi regionali alle scuole materne autonome ai sensi della L.r. 11 febbraio 1999 n. 8 187

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 5 DICEMBRE 2003 - N. 21922 (2.2.1)
 Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della L.r. 14 marzo 2003, n. 2 dell'Accordo di programma per il restauro del Cenobio Monastico di Morimondo 187

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 24 DICEMBRE 2003 - N. 22903 (1.8.0)
 Designazioni di un componente effettivo, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo 190

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 29 DICEMBRE 2003 - N. 22922 (1.8.0)
 Modifica della composizione del Collegio dei Sindaci dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER - di Lodi, di cui al d.p.g.r. del 1° luglio 2003, n. 10731 190

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 29 DICEMBRE 2003 - N. 22923 (1.8.0)
 Costituzione del Collegio dei Sindaci dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER - di Pavia 190

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 DICEMBRE 2003 - N. 7/15669 (2.2.1)
 Promozione di un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un «Progetto di miglioramento ambientale delle miniere dismesse della Valle del Riso-Val Parina» 191

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 DICEMBRE 2003 - N. 7/15670 (2.2.1)
 Promozione di un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del «Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Rocca e del Sasso» sito nel comune di Manerba del Garda (BS) 191

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 DICEMBRE 2003 - N. 7/15679 (6.2.0)
 Approvazione di sei sub-progetti relativi al progetto «Nodi Sistema esterno di Como» (obiettivo gestionale 8.3.2.2 «Definizione progettuale ed attuazione degli interventi prioritari programmati sulla rete stradale di interesse regionale e provinciale») 192

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
 1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale
 3.4.0 SERVIZI SOCIALI / Diritto allo studio
 2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
 6.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione

Anno XXXV - N. 8 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2003 - N. 7/15769 (3.1.0) Trasformazione dell'I.P.A.B. «Opere Pie Riunite Giovan Battista Rubini» con sede legale nel Comune di Romano di Lombardia (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Opere Pie Riunite Giovan Battista Rubini». Ai sensi dell'art. 3 della L.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.	218
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2003 - N. 7/15770 (3.1.0) Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa Albergo per Persone Anziane» con sede legale nel Comune di Albino (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Honegger Residenza Sostegno Anziani». Ai sensi dell'art. 3 della L.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.	218
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2003 - N. 7/15771 (3.1.0) Trasformazione dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile S. Apollonio» con sede legale nel Comune di Pezzaze (BS) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Asilo Infantile S. Apollonio». Ai sensi dell'art. 3 della L.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.	219
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2003 - N. 7/15772 (3.1.0) Fusione delle ILPP.A.B. «Istituto Elemosiniere, Istituto Educativo Cremonese, Fondazione Eliseo e Stellina Stradiotti», contestuale fusione con l'I.P.A.B. «F. Soldi - Centro Geriatrico Cremonese» con sede legale nel Comune di Cremona (CR) e conseguente trasformazione in fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Città di Cremona» ai sensi dell'art. 5 comma 1 e dell'art. 3 della L.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.	219
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2003 - N. 7/15773 (3.1.0) Trasformazione dell'I.P.A.B. «Orfanotrofio educando maschile Fondazione Carlo Rainoldi» con sede legale nel Comune di Varese (VA) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Carlo Rainoldi». Ai sensi dell'art. 3 della L.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.	219
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2003 - N. 7/15774 (3.1.0) Trasformazione dell'I.P.A.B. «Pio Istituto Pavoni» con sede legale nel Comune di Brescia (O) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Pio Istituto Pavoni». Ai sensi dell'art. 3 della L.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.	220
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2003 - N. 7/15775 (3.1.0) Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo per Anziani e Inabili del Comune di Spirano» con sede legale nel Comune di Spirano (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Casa di Riposo Spirano». Ai sensi dell'art. 3 della L.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.	220
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2003 - N. 7/15776 (3.1.0) Trasformazione dell'I.P.A.B. «Centro Geriatrico Porta Spinola di Mariano Comense» con sede legale in Comune di Mariano Comense (CO) in Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro denominata «Fondazione Porta Spinola». Ai sensi dell'art. 3 della L.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.	220
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2003 - N. 7/15777 (3.1.0) Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo Bellaria di Appiano Gentile» con sede legale in Comune di Appiano Gentile (CO) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Bellaria - ONLUS». Ai sensi dell'art. 3 della L.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.	220
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2003 - N. 7/15778 (3.1.0) Trasformazione dell'I.P.A.B. «Istituti Educativi di Bergamo» con sede legale nel Comune di Bergamo (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Istituti Educativi di Bergamo». Ai sensi dell'art. 3 della L.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.	221
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2003 - N. 7/15779 (3.1.0) Trasformazione dell'I.P.A.B. «Opera Pia Francesco Balicco» con sede legale nel Comune di Martinengo (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Francesco Balicco». Ai sensi dell'art. 3 della L.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.	221
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2003 - N. 7/15780 (3.1.0) Trasformazione dell'IPAB «Istituto Geriatrico Boni» con sede legale nel Comune di Suzzara (MN) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Luigi Boni ONLUS». Ai sensi dell'art. 3 della L.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.	221
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2003 - N. 7/15781 (3.1.0) Trasformazione dell'IPAB «Istituto Geriatrico Carlo Louisa Grassi» con sede legale nel Comune di Viadana (MN) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Istituto Geriatrico Carlo Louisa Grassi ONLUS». Ai sensi dell'art. 3 della L.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.	222
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2003 - N. 7/15782 (3.1.0) Trasformazione dell'IPAB «Pensionato ten. col. cav. F. Contessi» con sede legale nel Comune di Costa Volpino (BG) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Pensionato ten. col. cav. Francesco Contessi - Fondazione ONLUS». Ai sensi dell'art. 3 della L.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.	222
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2003 - N. 7/15783 (3.1.0) Fusione delle ILPP.A.B. denominate «Scuola Materna» e «Residenza Sanitario Assistenziale» con sede legale in Mede (PV), contestuale trasformazione dell'ente risultante in fondazione senza scopo di lucro denominata «Istituzioni Riunite Residenza Sanitario Assistenziale - Scuola Materna» e conseguente approvazione del nuovo statuto. Ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.	222
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2003 - N. 7/15784 (3.1.0) Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo di Pomponesco» con sede legale nel Comune di Pomponesco (MN) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Mazzucchini Casa di Riposo Pomponesco - ONLUS». Ai sensi dell'art. 3 della L.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.	222

nata «Fondazione Bellaria - ONLUS». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS dell'I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo Bellaria di Appiano Gentile» avente sede legale in Comune di Appiano Gentile (CO);
2. di approvare il nuovo Statuto dell'ente composto da 21 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 25 del 25 luglio 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (omissis);
3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Bellaria - ONLUS» come previsto dall'art. 2 del nuovo Statuto dell'ente;
4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Bellaria - ONLUS» con sede in Appiano Gentile nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'art. 4, comma 2, del regolamento regionale n. 11/2003;
5. di disporre altresì che la «Fondazione Bellaria - ONLUS di Appiano Gentile», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(1.10)

(01/2004/0137)

D.g.r. 23 dicembre 2003 - n. 7/15778

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Istituti Educativi di Bergamo» con sede legale nel Comune di Bergamo (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Istituti Educativi di Bergamo». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Istituti Educativi di Bergamo» avente sede legale nel Comune di Bergamo (BG);
2. di approvare il nuovo Statuto dell'ente composto da 18 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 141 dell'1 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (omissis);
3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Istituti Educativi di Bergamo» come previsto dall'art. 1 del nuovo Statuto dell'ente;
4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Istituti Educativi di Bergamo» con sede in Bergamo (BG) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'art. 4, comma 2, del regolamento regionale n. 11/2003;
5. di disporre altresì che la «Fondazione Istituti Educativi di Bergamo», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(01/2004/0138)

D.g.r. 23 dicembre 2003 - n. 7/15779

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Opera Pia Francesco Balicco» con sede legale nel Comune di Martinengo (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Francesco Balicco». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Opera Pia Francesco Balicco» avente sede legale nel Comune di Martinengo (BG);
2. di approvare il nuovo Statuto dell'ente composto da 19 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 18 del 19 settembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (omissis);
3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Francesco Balicco» come previsto dall'art. 1 del nuovo Statuto dell'ente;
4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Francesco Balicco» con sede in Martinengo (BG) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'art. 4, comma 2, del regolamento regionale n. 11/2003;
5. di disporre altresì che la «Fondazione Francesco Balicco», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(1.10)

(01/2004/0139)

D.g.r. 23 dicembre 2003 - n. 7/15780

Trasformazione dell'IPAB «Istituto Geriatrico Boni» con sede legale nel Comune di Suzzara (MN) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Luigi Boni ONLUS». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Istituto Geriatrico Boni» avente sede legale nel Comune di Suzzara (MN);
2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 23 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 29 del 17 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (omissis);
3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Luigi Boni ONLUS» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'ente;
4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Luigi Boni ONLUS» con sede in Suzzara (MN) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'art. 4, comma 2, del regolamento regionale n. 11/2003;
5. di disporre altresì che la «Fondazione Luigi Boni ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040140)

D.g.r. 23 dicembre 2003 - n. 7/15781

Trasformazione dell'IPAB «Istituto Geriatrico Carlo Louisa Grassi» con sede legale nel Comune di Viadana (MN) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Istituto Geriatrico Carlo Louisa Grassi ONLUS». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle IL.P.P.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Istituto Geriatrico Carlo Louisa Grassi» avente sede legale nel Comune di Viadana (MN);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 16 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 126 dell'11 settembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (omissis);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Istituto Geriatrico Carlo Louisa Grassi ONLUS» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Istituto Geriatrico Carlo Louisa Grassi ONLUS», con sede in Viadana (MN) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'art. 4, comma 2, del regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Istituto Geriatrico Carlo Louisa Grassi ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040141)

D.g.r. 23 dicembre 2003 - n. 7/15782

Trasformazione dell'IPAB «Pensionato ten. col. cav. F. Contessi» con sede legale nel Comune di Costa Volpino (BG) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Pensionato ten. col. cav. Francesco Contessi - Fondazione ONLUS». Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle IL.P.P.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Pensionato ten. col. cav. F. Contessi» avente sede legale nel Comune di Costa Volpino (BG);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 21 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazioni n. 74 del 10 settembre 2003 e n. 99 del 26 novembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (omissis);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Pensionato ten. col. cav. Francesco Contessi - Fondazione ONLUS» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione del «Pensionato ten. col. cav. Francesco Contessi - Fondazione ONLUS» con sede in Costa

Volpino (BG) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'art. 4, comma 2, del regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che il «Pensionato ten. col. cav. Francesco Contessi - Fondazione ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040142)

D.g.r. 23 dicembre 2003 - n. 7/15783

Fusione delle IL.P.P.A.B. denominate «Scuola Materna» e «Residenza Sanitario Assistenziale» con sede legale in Mede (PV), contestuale trasformazione dell'ente risultante in fondazione senza scopo di lucro denominata «Istituzioni Riunite Residenza Sanitario Assistenziale - Scuola Materna» e conseguente approvazione del nuovo statuto. Ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle IL.P.P.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi degli artt. 4, comma 32, della l.r. 1/2000 e 5 della l.r. 1/2003, la fusione delle IL.P.P.A.B. denominate «Scuola Materna» e «Residenza Sanitario Assistenziale» entrambe aventi sede legale in Mede (PV);

2. di approvare, ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 5, comma 1, della l.r. 1/2003, la trasformazione in fondazione senza scopo di lucro dell'ente risultante dalla fusione di cui al precedente punto 1;

3. di approvare il nuovo statuto dell'ente, risultante dalla fusione di cui al precedente punto 1, composto da 19 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione delle IL.P.P.A.B. di cui trattasi con propria deliberazione n. 51 del 17 novembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (omissis);

4. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata, al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Istituzioni Riunite Residenza Sanitario Assistenziale - Scuola Materna» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'ente medesimo;

5. di disporre l'iscrizione della fondazione denominata «Istituzioni Riunite Residenza Sanitario Assistenziale - Scuola Materna» con sede in Mede (PV) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in fondazione senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'art. 4, comma 2, del regolamento regionale n. 11/2003;

6. di disporre altresì che la fondazione denominata «Istituzioni Riunite Residenza Sanitario Assistenziale - Scuola Materna», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

7. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040143)

D.g.r. 23 dicembre 2003 - n. 7/15784

Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo di Pomponesco» con sede legale nel Comune di Pomponesco (MN) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Mazzucchini Casa di Riposo Pomponesco -

Numero di Repertorio 88.182

Numero di Raccolta 14.887

RETTIFICA DI VERBALE

DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE

Registrazione con Modello Unico Informatico

(Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della tabella, allegato B", al D.P.R. n. 642/1972).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 10 (dieci) del mese di gennaio, in Suzzara, nel mio studio in Viale Virgilio, n. 17/1, alle ore 14 (quattordici) e minuti 55 (cinquantacinque).

Dinanzi a me dottor Alfredo PLANTAMURA, Notaio in Suzzara, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Mantova, assistito da:

Nogaretti Omar, nato a Suzzara il 15 novembre 1976, residente a Reggiolo, Via Tampellini n. 66;

Marino Patrizia, nata a Napoli il 29 gennaio 1981, residente a Gonzaga, Strada Pavesa n. 1/B;

che al presente Atto intervengono quali testimoni a me noti ed aventi i requisiti di legge, così come mi confermano,

E' COMPARSO IL SIGNOR

Andrao Dante, nato a Suzzara (MN) il 27 settembre 1948, residente in Suzzara (MN), Via San Biagio n. 49, Codice Fiscale NDR DNT 48P27 L020X, che al presente Atto interviene quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della

"FONDAZIONE LUIGI BONI ONLUS"

con sede in Suzzara (MN), Viale Cadorna n. 4, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Mantova 82002170205, Partita Iva 01571920204, iscritta al R.E.A. di Mantova al numero MN-220.470, nonchè al Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia dal 31 dicembre 2003 al numero 1.774;

a quanto infra autorizzato dal Verbale del Consiglio di Amministrazione da me Notaio ricevuto il 12 ottobre 2016, repertorio 87.981/14.735, registrato a Mantova il 14 ottobre 2016 al numero 11.191 serie 1T, Verbale nel quale il comparente è stato espressamente delegato ad apportare, oltre che al Verbale stesso, anche all'allegato Statuto, tutte le modifiche, soppressioni o integrazioni, eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione presso i competenti Uffici.

Il suddetto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, premette quanto segue.

A) Che, come dalle risultanze del suddetto Verbale da me Notaio ricevuto il 12 ottobre 2016, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ebbe a deliberare, nelle forme di legge e di Statuto, varie modifiche statutarie, con conseguente approvazione ed adozione di un nuovo Statuto, allegato al medesimo Verbale sotto la lettera "A".

B) Che tra gli articoli oggetto di modifica vi era anche l'art. 13 dello Statuto, relativo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Detto articolo era del seguente tenore:

"ART. 13

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si

raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie, a mezzo del servizio postale, telegramma, facsimile, posta elettronica ordinaria.

3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono segrete. Vi partecipa il Direttore dell'Ente nella sua qualità di consulente tecnico giuridico e anche con funzioni di Segretario verbalizzante. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare."".

C) Che il competente organo della Regione Lombardia, con nota dirigenziale in data 13 dicembre 2016, numero di protocollo Gl.2016.0038419, ha evidenziato, con riferimento al suddetto art. 13 dello Statuto, così come innanzi novellato, che le modalità di convocazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione " ... a mezzo del servizio postale, telegramma, facsimile, posta elettronica ordinaria ...", non garantiscono l'effettività della ricezione, salvo che si intenda raccomandata a/r oppure posta elettronica certificata.

D) Inoltre, con la medesima nota, è stata evidenziata la necessità di modificare l'art. 10 del vigente Statuto, sebbene non oggetto di modifica nella suddetta adunanza del 12 ottobre 2016, nella parte in cui, con riferimento al mancato rinnovo in termini del Consiglio di Amministrazione, è previsto (in contrasto con il dettato del D.L. 293/1994), che "..... lo stesso opera in regime di proroga per un periodo di sei mesi e può compiere tutti gli atti connessi alla gestione della Fondazione, sia di amministrazione ordinaria che straordinaria.". Detto articolo era del seguente tenore:

""ART. 10

DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'Organo di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

2. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente ne dà comunicazione al soggetto cui competono le nomine; qualora le nuove nomine non pervengano in tempo utile per il rinnovo del Consiglio, lo stesso opera in regime di proroga per un periodo di sei mesi e può compiere tutti gli atti connessi alla gestione della Fondazione, sia di amministrazione ordinaria che straordinaria.

3. Nell'ipotesi in cui le nomine non siano effettuate neppure nei termini del periodo di proroga, il Presidente uscente assume la gestione della Fondazione sino a quando non venga ripristinato il Consiglio di Amministrazione, che si considera validamente costituito quando siano stati nominati almeno tre dei componenti."".

E) Che, come innanzi scritto, tutti i partecipanti alla suddetta adunanza del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2016, al fine di ottenere l'iscrizione del relativo Verbale presso i competenti Uffici, delegavano e autorizzavano nell'Atto stesso il comparente, nella dichiarata qualità, ad apportare all'Atto

medesimo e all'allegato Statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni o integrazioni, eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

F) Che è intenzione del comparente avvalersi di tale facoltà e pertanto di modificare lo Statuto, nella parte in cui lo stesso non è stato considerato legittimo dal competente organo della Regione Lombardia con la suddetta nota, al fine di ottenere l'iscrizione del medesimo Verbale e dell'allegato Statuto presso i competenti Uffici.

Tanto premesso, si da costituire parte integrante e sostanziale del presente Atto, il comparente, nella dichiarata qualità, in rappresentanza dei partecipanti alla suddetta adunanza del Consiglio di Amministrazione in data 12 ottobre 2016, in forza della delega conferitagli, dichiara di modificare, così come in appresso indicato, i seguenti articoli dello Statuto.

""ART. 10

DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'Organo di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

2. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente ne dà comunicazione al soggetto cui competono le nomine; qualora le nuove nomine non pervengano in tempo utile per il rinnovo del Consiglio, lo stesso opera in regime di proroga per un periodo di sei mesi e può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione connessi alla gestione della Fondazione.

3. Nell'ipotesi in cui le nomine non siano effettuate neppure nei termini del periodo di proroga, il Presidente uscente assume la gestione della Fondazione sino a quando non venga ripristinato il Consiglio di Amministrazione, che si considera validamente costituito quando siano stati nominati almeno tre dei componenti."".

""ART. 13

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie, a mezzo di lettera raccomandata a/r, telegramma, facsimile, posta elettronica certificata, avviso a mano con ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal destinatario.

3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono segrete. Vi partecipa il Direttore dell'Ente nella sua qualità di consulente tecnico giuridico e anche con funzioni di Segretario verbalizzante. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare."".

Resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel suddetto verbale del Consiglio di Amministrazione in data 12 ottobre 2016 e nello Statuto allegato allo stesso.

Il comparente mi esibisce lo Statuto della Fondazione nella sua nuova versione che, esaminato e approvato dal comparente, e firmato dallo stesso, dai testimoni e da me Notaio, al presente Atto si allega sotto la lettera "A".

DISPENSA DALLA LETTURA DI QUANTO ALLEGATO AL PRESENTE ATTO

Il comparente dispensa espressamente me Notaio dalla lettura di quanto allegato al presente Atto, da considerarsi parte integrante e sostanziale del contenuto dello stesso, dichiarando di averne piena conoscenza.

=====

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente Atto del quale ho dato lettura, presenti i testimoni, al comparente che, da me interpellato, lo dichiara conforme alla propria volontà ed in conferma lo sottoscrive, unitamente ai testimoni medesimi e a me Notaio, essendo le ore 15 (quindici) e minuti 35 (trentacinque). Consta quest'Atto, in minima parte scritto di mio pugno e per la maggior parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, di tre fogli di carta di cui occupa otto facciate per intero e quanto sin qui della nona.

FIRMATO:

Andrao Dante

Omar Nogaretti teste

Marino Patrizia teste

Notaio Alfredo Plantamura. Vi è il sigillo.

=====

Registrato a Mantova l'11 gennaio 2016, al numero 192, serie 1T.

ALLEGATO "A" AL NUMERO DI REPERTORIO 88.182/14.887

"FONDAZIONE LUIGI BONI ONLUS"

STATUTO PREMESSE

La Fondazione "Boni" di Suzzara trae la sua origine dall'atto pubblico di donazione 28 Ottobre 1890 del fondatore Cav. Luigi Boni di Suzzara, che affidò alla locale CONGREGAZIONE DI CARITÀ l'amministrazione dell'ente, unitamente al fondatore e suoi eredi. Con la legge 847 del 1937 la Congregazione di carità fu abolita e tutte le competenze passarono all'Ente Comunale di Assistenza.

Sino all'anno 1969 è stata retta da Amministrazione comune con l'Ospedale Civile di Suzzara in base al Decreto Reale 12.04.1939 di decentramento dell'E.C.A.

A seguito della dichiarazione di Ente Ospedaliero dell'Ospedale Civile di Suzzara, operata con D.P.R. 18 ottobre 1969, dal 1970 l'Ente è retto da un proprio Consiglio di Amministrazione ed ha natura giuridica di I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Con l'approvazione dello Statuto operata con deliberazione n. 66 del 25.5.1970, si è provveduto a modificare l'originaria denominazione "Ricovero di mendicità Boni Cav. Luigi" in "Casa di Riposo Luigi Boni" e a sopprimere le clausole che prevedono che il Consiglio di Amministrazione sia integrato dall'erede designato dal fondatore, per espressa rinuncia fatta a suo tempo da quest'ultimo ed essendo peraltro inoperante fin dal 1891.

Con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia numero VII/15.780 del 23 dicembre 2003, recante approvazione dell'ultimo Statuto, la denominazione dell'Ente è divenuta "FONDAZIONE LUIGI BONI ONLUS".

ART. 1 DENOMINAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE LUIGI BONI ONLUS" con sede legale a Suzzara, in Via Cadorna 4, provincia di Mantova.
2. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 2 SCOPI ISTITUZIONALI

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei seguenti settori:
 - A. assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - B. assistenza sanitaria;
 - C. beneficenza.
2. La Fondazione concorre con le sue strutture e con i suoi servizi alla realizzazione di un sistema socio-assistenziale che meglio risponda alla domanda sociale espressa dalla popolazione anziana e non, operando - in conformità e coerenza con i piani regionali e le indicazioni programmatiche degli Enti responsabili di zona - per l'attuazione di una organizzazione di servizi tra loro integrati e complementari per dare risposte articolate ai bisogni che esprimono gli anziani utenti.
3. In detto contesto l'Istituto fornisce:
 - A. prestazioni assistenziali alle persone anziane in condizione di non-autosufficienza mediante la gestione di struttura a carattere polivalente.
 - B. Assistenza domiciliare e domiciliare integrata a persone anziane ed in genere a soggetti disabili e "fragili" che necessitano di assistenza per rimanere al proprio domicilio.
 - C. Assistenza socio sanitaria in regime di servizio diurno integrato.

- D. Terapia fisica e riabilitazione ad utenti anziani.
4. I limiti di età per l'accesso dell'utenza della struttura residenziale polivalente sono stabiliti dal regolamento per gli accessi.
5. Ai fini della realizzazione di detti scopi assume forme di collaborazione e di raccordo con i programmi in materia attuati nel territorio dagli Enti Istituzionali preposti, da altre Fondazioni nonché da Associazioni di Volontariato riconosciute.
6. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali può associarsi o consorziarsi con altre Fondazioni o Enti pubblici e privati.
7. La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
8. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
9. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di Controllo.

ART. 3

INGRESSO DI ALTRI SOGGETTI NELLA FONDAZIONE

1. I soggetti pubblici e privati che intendano perseguire le finalità del presente Statuto possono aderire alla Fondazione anche con il conferimento di risorse patrimoniali o finanziarie e/o prestazione di lavoro volontario.
2. L'ammissione di detti soggetti spetta al Consiglio di Amministrazione che valuta sulla base della comunanza di scopi, della natura non lucrativa del soggetto richiedente e della salvaguardia dei fini per i quali è stata costituita la Fondazione Boni stessa.
3. I criteri per l'adesione alla Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione attraverso un apposito regolamento.

ART. 4

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 31/08/2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 31 del 17.10.2003 e successive variazioni ed integrazioni.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - b) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - c) contributi a destinazione vincolata.
3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

ART. 5

MEZZI FINANZIARI

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
- a) rendite patrimoniali;
 - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
 - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6 ORGANI

1. Sono organi dell'Istituzione:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Il Revisore dei Conti.

ART. 7 PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti e dura in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. Nella prima seduta di insediamento assume le funzioni di Presidente il consigliere più anziano di età.
2. Il Vice Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri a maggioranza assoluta.

ART. 8 COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
 - f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
 - g) esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione, nonché quelle di straordinaria amministrazione che gli venissero delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

ART. 9 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato sino ad un massimo di due componenti designati congiuntamente da Enti pubblici e privati che aderiscano alla Fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco del Comune di Suzzara e durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.
4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione possono essere riconfermati più di una volta e senza interruzione.

ART. 10 DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'Organo di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

2. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente ne dà comunicazione al soggetto cui competono le nomine; qualora le nuove nomine non pervengano in tempo utile per il rinnovo del Consiglio, lo stesso opera in regime di proroga per un periodo di sei mesi e può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione connessi alla gestione della Fondazione.

3. Nell'ipotesi in cui le nomine non siano effettuate neppure nei termini del periodo di proroga, il Presidente uscente assume la gestione della Fondazione sino a quando non venga ripristinato il Consiglio di Amministrazione, che si considera validamente costituito quando siano stati nominati almeno tre dei componenti.

ART. 11

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

2. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'Organo di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

ART. 12

MANCATO INTERVENTO DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previa contestazione dei motivi agli interessati.

ART. 13

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie, a mezzo di lettera raccomandata a/r, telegramma, facsimile, posta elettronica certificata, avviso a mano con ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal destinatario.

3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono segrete. Vi partecipa il Direttore dell'Ente nella sua qualità di consulente tecnico giuridico e anche con funzioni di Segretario verbalizzante. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

ART. 14

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modifiche allo Statuto con la maggioranza dei due terzi dei membri che lo compongono e col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

3. Il Direttore dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Direttore tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

4. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

ART. 15

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

2. In particolare il Consiglio:

A. approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria;

B. delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;

C. predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;

D. delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;

E. forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa al Direttore della Fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti.

ART. 16

INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta un'indennità fissata dal Consiglio stesso che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10.10.1994, n. 645 e dal D.L. 21.06.1995, n. 239, convertito con L. 03.08.1995, n. 336 e successive modifiche ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle S.p.A.

ART. 17

IL REVISORE DEI CONTI

1. Il controllo sulla regolarità contabile e fiscale della Fondazione è esercitato dal Revisore dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti per le persone giuridiche di diritto privato previsti dalle vigenti normative.

2. Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dopo l'insediamento, a maggioranza assoluta; deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili ovvero agli ordini o albi professionali contabili.

3. Il Revisore rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Revisore può partecipare, dietro richiesta propria o su invito del Consiglio di Amministrazione, alle sedute del Consiglio stesso, e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga opportuni per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo. Di ogni rilievo effettuato viene riferito al Consiglio.

5. Sono osservate in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

6. Il compenso del Revisore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli emolumenti previsti dall'art. 10 comma 6 lettera c) del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 18

IL DIRETTORE

1. Il Direttore sovrintende all'organizzazione e gestione dell'Ente; è il capo del personale ed ha le attribuzioni previste da norme regolamentari.

2. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio. Risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

3. Collabora col Presidente nella direzione e nella gestione della Fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità della delega conferitagli dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 19

CONTABILITA' E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'Ente è obbligato alla formazione del bilancio annuale. Il bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 20

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

1. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.
2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli e a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.
3. Sono comunque vietate le operazioni indicate nell'art. 10, comma 6, del D. L.gvo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 21

PAGAMENTI E RISCOSSIONI

I pagamenti sono effettuati a firma del Presidente e del Direttore o di persone da loro delegate, secondo il regolamento di contabilità adottato ai sensi dell'articolo successivo.

ART. 22

ORDINAMENTO CONTABILE E RINVIO

L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei Centri e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei Direttori e dei Responsabili dei Servizi e dei Settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 23

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del Codice Civile.
3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.
4. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.
5. I beni che resteranno, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che siano espressione del territorio suzzarese o ai fini di utilità pubblica, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, e salve diverse destinazioni imposte dalla Legge.

ART. 24

NORME GENERALI

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

FIRMATO:

Andrao Dante

Omar Nogaretti teste

Marino Patrizia teste

Notaio Alfredo Plantamura. Vi è il sigillo.